

Il diritto *vivente*

Rivista quadrimestrale di Magistratura Indipendente



02 2025

Direttore

Giovanni MAMMONE, *Presidente emerito della Corte di cassazione*

Comitato di direzione

Alberto BARBAZZA, *Magistrato addetto all'Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura*

Cecilia BERNARDO, *Magistrato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione*

Manuel BIANCHI, *Magistrato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione*

Paolo BRUNO, *Esperto nazionale distaccato presso la Direzione giustizia della Commissione europea*

Alessandro CENTONZE, *Consigliere della Corte di cassazione*

Marina CIRESE, *Consigliere della Corte di cassazione*

Vittorio CORASANITI, *Magistrato addetto al Gabinetto del Ministro della Giustizia*

Luca D'ADDARIO, *Magistrato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione*

Antonio D'AMATO, *Procuratore della Repubblica di Messina*

Alessandro D'ANDREA, *Consigliere della Corte di cassazione*

Cosimo D'ARRIGO, *Componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*

Lorenzo DELLI PRISCOLI, *Assistente di studio presso la Corte costituzionale*

Paola D'OVIDIO, *Componente del Consiglio superiore della magistratura*

Gianluca GRASSO, *Consigliere della Corte di cassazione*

Stefano GUIZZI, *Consigliere della Corte di cassazione*

Ferdinando LIGNOLA, *Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Nicola MAZZAMUTO, *Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo*

Enrico MENGONI, *Consigliere della Corte di cassazione*

Loredana MICCICHÉ, *Consigliere della Corte di cassazione*

Corrado MISTRI, *Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento*

Antonio MONDINI, *Consigliere della Corte di cassazione*

Cesare PARODI, *Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Torino*

Giuseppe PAVICH, *già Consigliere della Corte di cassazione*

Francesca PICARDI, *Consigliere della Corte di cassazione*

Paolo PORRECA, *Consigliere della Corte di cassazione*

Guido ROMANO, *Magistrato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione*

Alessio SCARCELLA, *Consigliere della Corte di cassazione*

Ugo SCAVUZZO, *Presidente di sezione del Tribunale di Messina*

Paolo SPAZIANI, *Consigliere della Corte di cassazione*

Giselda STELLA, *Magistrata addetta all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia*

Luca VARRONE, *Consigliere della Corte di cassazione*

Andrea VENEGONI, *Componente della Procura europea - EPPO*

Il diritto vivente

Rivista quadrimestrale di Magistratura Indipendente

Pubblicazione online editata dalla Associazione Magistratura Indipendente

ISSN 2532-4853 Il diritto vivente [online]

In copertina: Vasilij Vasil'evič Kandinskij, *Paesaggio con ciminiera di una fabbrica*

Sommario

Gli autori.....	4
● La convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e il nuovo protocollo tra Ministero della giustizia e Unicef di Francesco BARRACCA.....	5
● Fukuyama, Perry Mason, Grisham e Zanardelli. Gli sfondi culturali della questione delle carriere dei magistrati. di Marco D'ORAZI.....	8
● Sequestro di dati informatici: chi può provvedere e come di Cesare PARODI.....	21
● Prime valutazioni sul disegno di legge AC-1660-A, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” di Mirko STIFANO.....	25

Legenda

● Osservatorio ● Ordinamento Giudiziario ● Penale

Gli autori

Francesco BARRACCA, *Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia*

Marco D'ORAZI, *Giudice del Tribunale di Bologna*

Cesare PARODI, *Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Torino*

Mirko STIFANO, *Giudice del Tribunale di Bologna*

LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E IL NUOVO PROTOCOLLO TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E UNICEF.

di Francesco Barracca ⁽¹⁾, Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia

Premessa

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child - CRC*), è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27.05.1991.

Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Il documento è stato elaborato armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi un decennio di lavori preparatori.

I PRINCIPI DELLA CONVENZIONE.

La Convenzione rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.

Essa obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno alle sue disposizioni e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.

L'art.1 stabilisce che "ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile". La Convenzione tutela altresì: il diritto alla vita (art. 6); il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art. 24); il diritto di esprimere la propria opinione (art. 12) e ad essere informati (art. 13). I bambini hanno diritto al nome, con la registrazione all'anagrafe subito dopo la nascita, alla nazionalità (art.7), hanno il diritto di avere un'istruzione (art. 28 e 29), di giocare (art. 31) e di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34). L'art.3, comma 2, prevede che "Gli Stati parti si impegnano

[1] Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, già delegato al benessere organizzativo dei dipendenti del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati”, mentre l’art.4 stabilisce che “Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale”.

Gli Stati aderenti alla Convenzione si impegnano, quindi, ad adottare tutti i provvedimenti (normativi ed amministrativi) funzionali all’attuazione dei diritti da essa riconosciuti e, in particolare, quelli necessari a garantire il benessere del fanciullo. La Convenzione opera, in definitiva, una radicale trasformazione della considerazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, assumendo una diversa impostazione in merito alla loro definizione e alla loro titolarità. Gli strumenti internazionali precedenti facevano, invece, riferimento alla protezione del minore come destinatario passivo di diritti piuttosto che come titolare dei diritti stessi.

I “BABY PIT STOP”.

Come noto l’UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, è l’organo sussidiario dell’ONU con il mandato, fondato sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di tutelare e promuovere i diritti di tutte le persone di minore età. In coerenza con i contenuti del *Nurturing Care Framework for early childhood development* pubblicato nel 2018 dall’OMS, dall’UNICEF e dalla Banca Mondiale (organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà) per fornire indicazioni e raccomandazioni sulla tutela della salute di bambine e bambini e la promozione della loro crescita, lo sviluppo e il benessere dalla gravidanza fino al terzo anno di vita. L’UNICEF Italia ha dedicato lo specifico Programma Nazionale “Insieme per l’allattamento” alla protezione, alla promozione e al sostegno dell’allattamento e ha attivato il progetto “*Baby Pit Stop UNICEF*” (BPS), che prevede l’allestimento negli ambienti pubblici di spazi accoglienti dove madri, genitori e *caregivers* possano allattare e accudire i propri bambini e bambine. Con questo progetto si intende sostenere la genitorialità e la tutela del benessere del minore attraverso l’attivazione di *partnership* con i soggetti pubblici e privati che si impegnano per consolidare le conoscenze e le competenze degli adulti con responsabilità educativa e per promuovere stili genitoriali ed educativi coerenti con i principi sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.

I BPS sono ambienti protetti, in cui le mamme si possano sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino, a provvedere al cambio del pannolino e a farlo giocare. Per questo l’UNICEF Italia, nell’ambito del “Programma Insieme per l’allattamento”, si pone come obiettivo di realizzarne su tutto il territorio italiano, a cominciare dalle proprie sedi locali (i Comitati Provinciali e i Punti di Incontro), e a stipulare accordi con enti pubblici e privati.

Il protocollo sottoscritto dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi con

UNICEF Italia.

In data 29.01.2025 è stato sottoscritto un importante protocollo tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (D.O.G.), del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia e UNICEF Italia per l'adozione di misure concrete di sostegno alla genitorialità e alla cura dell'infanzia in tutti gli Uffici Giudiziari italiani.

Il D.O.G., sin dall'ottobre del 2023, ha proceduto ad effettuare una ricognizione delle possibilità dirette ad offrire al proprio personale opportunità di crescita professionale attraverso lo strumento della formazione e del benessere organizzativo, anche attraverso lo strumento delle convenzioni esterne di accesso a beni e servizi dei territori. È stato, quindi, predisposto un programma di convenzioni per beni e servizi quali trasporti, asili nido e di supporto alle famiglie dei dipendenti, servizi utili per la conciliazione tra vita privata e lavorativa, idonei a rafforzare il sistema di benessere lavorativo dei dipendenti (magistrati e personale amministrativo). Il testo di queste convenzioni è accessibile attraverso la rete intranet del Ministero della Giustizia.

L'allestimento dei *"baby pit stop"* mira ad incrementare gli interventi del Dipartimento nei servizi finalizzati al benessere organizzativo ed è rivolto non solo ai propri dipendenti, ma anche al personale di magistratura, all'avvocatura e tutti coloro che, a vario titolo, frequentano i palazzi di giustizia e necessitano di un luogo riservato e accogliente per la cura di bambine, bambini, genitori e *caregivers*. UNICEF Italia inoltre garantirà il supporto necessario per adottare progressivamente all'interno degli uffici giudiziari misure concrete di sostegno alla genitorialità e alla cura dell'infanzia.

In particolare il Protocollo ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la tutela dei principi sanciti dalla Convenzione per orientare le scelte individuali e le politiche sociali; per collaborare per alla realizzazione di attività di informazione e formazione sulla genitorialità responsiva e sui primi mille giorni di vita del, con particolare riferimento alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione; nonché per realizzare negli uffici giudiziari su di tutto il territorio nazionale i BPS nel rispetto dei criteri indicati dall'UNICEF.

Il Dipartimento si impegnerà a promuovere la diffusione dei BPS presso gli uffici giudiziari dell'intero territorio nazionale e a monitorare l'adesione al progetto BPS da parte degli uffici attraverso rilevazioni e monitoraggi specifici, oltre a promuovere momenti di confronto sul tema del benessere del fanciullo e dei genitori. Gli spazi dedicati dovranno essere adeguati e luminosi e si promuoverà la massima collaborazione con i consigli degli ordini degli avvocati per la condivisione di tale iniziativa.

Si tratta di un protocollo molto importante perché mira a rendere gli uffici giudiziari più accessibili ed umani e dove i genitori, che siano essi dipendenti o siano frequentatori anche soltanto occasionali degli Uffici Giudiziari, possano avere degli spazi dove allattare o cambiare il pannolino, in tranquillità e serenità, il proprio bambino.

FUKUYAMA, PERRY MASON, GRISHAM E ZANARDELLI. GLI SFONDI CULTURALI DELLA QUESTIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI.

di Marco D'ORAZI, Giudice del Tribunale di Bologna

Sommario:

1. La separazione delle carriere: cultura, metodo e merito.
2. Fukuyama e l'apogeo del secolo americano.
3. Perry Mason e l'accusatorio da telefilm.
4. Grisham ed il risveglio alla realtà.
5. Zanardelli, la Sinistra liberale e le garanzie della tradizione nazionale.

1. LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: CULTURA, METODO E MERITO.

Come un fiume carsico, il tema delle carriere dei magistrati e della loro separazione appare e riappare periodicamente ¹. In questo 2025, è di nuovo in auge, anche per un progetto di riforma costituzionale² in corso di esame da parte del Parlamento.

[1] Già ventisei anni fa, avevo modo di occuparmi del tema, nella rivista *Critica penale*, allora diretta da De Mattia, Cicala, Maddalena e Ricciotti (nel comitato di redazione di Roma della rivista, si legge il nome di Margherita Cassano, oggi alla Prima Presidenza, e di Giovanni Mammone, già alla Prima Presidenza). I lavori sono citati alla nota 5. Rimane, da parte mia, un legame con i direttori di allora; sopra tutti, il legame indelebile con G.C. Romano Ricciotti, un non dimenticato collega ed una delle persone migliori che io abbia conosciuto.

Il primo di quei saggi – citato appunto alla nota 5 – era dedicato a mio figlio Matteo, che accompagnò la stesura estiva di quel lavoro del 1999-2000, giocando sotto il mio tavolo con i suoi piccoli autobus; per quanto conti, quella dedica è ancora la cosa migliore del saggio ed è ancor oggi validissima; anche se ora Matteo studia ingegneria e gli autobus si accinge a progettarli.

[2] Disegno di legge costituzionale approvato in prima lettura dalla Camera il 16 gennaio 2025. Poi, trasmesso al Senato e qui con il numero S.1353, per la seconda lettura.

La posizione di questo lavoro è una posizione non separatista³.

Le ragioni contrarie alla separazione delle carriere, con riforma costituzionale, possono raggrupparsi in obiezioni: a) *culturali*, di b) *metodo* e di c) *merito*. Lo scopo di questo lavoro non è di affrontare *funditus* gli

[3] L'assetto del potere giudiziario nel sistema costituzionale, come tutte le cose umane, non è immutabile e dato per sempre. E' dunque possibile che in contesti diversi – anche in Italia, in futuro – meccanismi separatisti possano essere la migliore soluzione. *Hic et nunc*, la separazione delle carriere, con modifica costituzionale, non è un bene; se si vuole, è semplicemente un errore. Come non va fatto un feticcio della separazione delle carriere, così non è immutabile l'attuale assetto; semplicemente, oggi ragioni di metodo e di merito ne rendono la adozione un errore. Quando nel testo si afferma dunque che questo lavoro sostiene il mantenimento dell'attuale assetto costituzionale, sostiene dunque una posizione non ideologica, quanto piuttosto pragmatica e concretamente legata a considerazioni empiriche.

argomenti di *metodo*⁴ e di *merito*⁵ contrari alla scelta separatista, nel contesto italiano⁶.

Gli argomenti di merito⁷, contrari alla scelta separatista, sono corposi e largamente diffusi; anche se in misura minore, si leggono rilievi sul metodo di questa divisiva scelta (separatista).

Meno esplorati – ma non di minore interesse – sono gli *sfondi culturali* che sorreggono le varie opzioni sul punto. Come spesso avviene, i riferimenti culturali rimangono inespressi, annidati sotto le argomentazioni razionali, se si vuole inconsci. Non per ciò, tuttavia, gli sfondi culturali sono meno potenti e rilevanti; anzi,

[4] In occasione di precedenti modifiche costituzionali o di abortiti tentativi, non sempre felici, è emersa una *communis opinio*, che le riforme costituzionali, proprio perché destinate a porre le “regole del gioco”, debbano essere, nei limiti del possibile, condivise. *Communis opinio* diffusa nel ceto politico – anche se poi tradita nelle condotte concrete – e diffusa nella riflessione politologica e costituzionale. Non è opportuno che le regole costituzionali siano modificate nell’ambito di un “programma di maggioranza”; perché la loro non generale condivisione finisce per renderle meno efficaci ed inserire nel sistema politico elementi di tensione e divisione. Serve da monito la infelice, per esser moderati nella aggettivazione, riforma del Titolo V, approvata appunto a colpi di maggioranza (del centro-sinistra).

Ora, nel caso della separazione delle carriere, si è in presenza di una riforma quanto mai divisiva e contestata: che tutta la magistratura oppone con vigore come una vera e propria minaccia esistenziale, mentre parti importanti della avvocatura (fra cui associazioni di penalisti), invece, sostengono; in un contesto parlamentare che vede i favorevoli ed i contrari divisi a mezzo (con riferimento ai consensi elettorali) e con maggioranza di seggi in Parlamento che non raggiunge i due terzi dei favorevoli. Una situazione, dunque, che sconsiglia nel metodo una riforma così divisiva.

[5] Per le obiezioni di merito, le dimensioni di questo lavoro non consentono analisi approfondita; si rinvia dunque a: D’ORAZI, *Un referendum inammissibile, Critica dei modelli di separazione delle carriere dei magistrati*, volume pubblicato come quaderno della rivista *Critica penale*, Milano, Minichella, 1999; *Cinque sistemi di separazione delle funzioni e dei ruoli del giudice e pubblico ministero*, volume pubblicato come quaderno della rivista *Critica penale*, supplemento al numero 3-4. Milano, 2001; *Sul progetto governativo di separazione delle funzioni di giudice e pubblico ministero*, in *Critica penale*, 2002, fascicolo II, p. 131.

Nel merito, le obiezioni possono essere riassunte, innanzi tutto, in una certa confusione e sovrapposizione di idee sulle funzioni che la separazione delle carriere dovrebbe avere. Vi è chi la imposta come una riconduzione del pubblico ministero alla autorità politica – in guise ed intensità diverse – basandosi sulla necessità che tale segmento della politica criminale sia richiamato ad autorità a legittimazione democratica; dunque, una separazione delle carriere *a fini politici*; il pensiero, nella dottrina processual-penalistica, corre ai lavori di DOMINIONI, in vari interventi e lavori; salvo errori per la prima volta in: *Per un collegamento fra ministro della giustizia e pubblico ministero-Problemi e prospettive di riforma*, in AA.VV (a cura di CONSO), *Pubblico ministero e accusa penale*, Bologna, Zanichelli, 1979. Questa prima prospettiva politica, appunto nelle sue varie declinazioni, può accompagnarsi ad una rimodulazione della obbligatorietà della azione penale.

Vi è altra prospettiva, che sembra essere quella che emerge dalla proposta attualmente in parlamento; la separazione delle carriere avrebbe *fini di garanzia*: renderebbe maggiormente libero il giudice dalla influenza del pubblico ministero, appartenente ad altra carriera.

Gli argomenti di merito contro entrambi questi modelli separatisti sono molti e, come detto, non possono trovare qui spazio. In sintesi, il modello *politico* sicuramente raggiungerebbe gli esiti auspicati dai promotori, tuttavia non utili nel contesto italiano; il modello *pseudo-garantistico* è invece del tutto inutile ai fini proposti ed anzi con rischi di diventare controproducente; il primo è dunque *efficace* (per i fini proposti) ma *sconsigliabile*; il secondo del tutto *inefficace*.

[6] Appunto, nell’assetto italiano contemporaneo. Come sopra alla nota 3, giungendo a questa conclusione con un approccio laico e non ideologico al tema.

[7] Si veda sopra la nota 5. Da ultimo, una sintesi in SPATARO, AA.VV, *Loro dicono noi diciamo; su premierato, giustizia e regioni*, Bari, Laterza, 2024.

proprio perché stanno sì sullo sfondo ma in profondità, influenzano in modo spesso più penetrante, rispetto agli argomenti espressi a favore o contro la separazione⁸.

Proprio perché questi sfondi sono così potenti, pur se spesso inespressi, conviene scandagliarli. Lasciare per un attimo da parte le ragioni di metodo che rendono la separazione quanto mai divisiva; nonché gli argomenti di merito, ormai ripetuti mille volte; per entrare, appunto, negli sfondi storici e culturali che si agitano – un agitarsi che non appare in superficie – sotto questo dibattito.

La dimensione di questo lavoro non consente una analisi completa, né tanto meno un approfondimento comparatistico. Può allora essere una chiave breve – non proprio un *divertissement* ma un andare per punti – affrontare questo tema, individuando un *fil rouge* del ragionamento, attraverso quattro soggetti: Fukuyama, Perry Mason, Grisham e Zanardelli. Poco importa che si tratti di soggetti molto diversi: un rinomato studioso (Fukuyama), un personaggio di fantasia (Perry Mason), uno scrittore (John Grisham) ed un politico liberale. Per quello che rappresentano – infatti – sono l'ideale *fil rouge* per scandagliare le idee, le mentalità, i giudizi ed i pregiudizi che stanno dietro la questione della separazione delle carriere.

2. FUKUYAMA E L'APOGEO DEL SECOLO AMERICANO.

Francis Fukuyama non immaginava che il suo lavoro⁹ finisse per diventare il simbolo dell'apogeo del secolo americano.

Una lettura non superficiale degli scritti di questo studioso fa emergere un quadro meno semplicistico della posizione dell'autore¹⁰. Non vi è però dubbio che la lettura che è stata data di questo saggio è stata quella della punta più alta del secolo americano. Una sorta di manifesto della fine della Guerra Fredda e la vetta del secolo americano.

[8] Le idee degli economisti e dei filosofi politici, tanto quelle giuste quanto quelle sbagliate, sono più potenti di quanto comunemente si creda. In realtà il mondo delle idee è governato anche da questi sfondi. Gli uomini pratici, che si ritengono completamente liberi da ogni influenza intellettuale, sono generalmente schiavi di qualche vecchia ideologia. O, per parafrasare KEYNES, *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, Novara, UTET, 2013, p. 510; traduzione di Alberto Campolongo di J. M. KEYNES, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, London, 1936, forse anche questo dibattito sulla separazione delle carriere è influenzato, se non da economisti defunti, da idee dello scorso secolo.

[9] FUKUYAMA, *The End of history and the Last Man*, New York, NY, The Free Press, 1992, nella traduzione italiana di CENI, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano. Rizzoli, 1992. Il saggio è la espansione e lo sviluppo di un precedente lavoro, pubblicato su *The National Interest*, su sollecitazione del redattore Owen Harries, a sua volta una rielaborazione di una lezione tenuta in un dipartimento della Università di Chicago (*John M. Olin Center for Inquiry into the Theory and Practice of Democracy*).

[10] La posizione di FUKUYAMA è qui assunta, dunque, non nella sua complessità, non facilmente riducibile; quanto, piuttosto, nel senso in cui la posizione di questo autore è stata intesa; appunto, come espressione dell'“apogeo occidentale” e del liberalismo; quanto meno dalla prevalente cultura politologica degli anni Novanta del secolo scorso e dell'inizio di questo secolo. Recentemente, proprio sulla parabola del secolo americano, MARONTA, *Da Ronald a Donald. La parabola del secolo americano*, su *Limes (rivista italiana di geopolitica)*, 12/2024, pg. 51.

La lettura comune di questo saggio – val la pena di ribadire, qui nella sua lettura semplicistica e non del tutto corretta – è stata quella per cui, dopo la dissoluzione dell’URSS, i valori dell’ecumene occidentale fossero destinati a prevalere naturalmente, come stadio ottimale se non francamente ultimo, della avventura umana contemporanea. La fine di ideologie contrapposte fa emergere il modello liberaldemocratico come il “naturale” destino della storia umana. I valori della ecumene occidentale sono destinati a diventare centrali nel secolo XXI. I valori dell’Occidente, poi, vedono al centro gli Stati Uniti, guida e modello della cultura liberaldemocratica.

Non solo: anche fuori dalla analisi scientifica, nel senso comune si è diffusa una ammirazione per il paese *leader* dell’Occidente: gli Stati Uniti. Proprio a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo. Dunque, in sintesi: vittoria dell’Occidente e dei valori liberaldemocratici; Stati Uniti come cuore e modello per tutto l’Occidente.

Beninteso, la ammirazione è in larga misura giustificata e ben condivisibile; per quello che gli Stati Uniti rappresentano, come esperimento in gran parte riuscito del pensiero politico dell’Occidente; per la loro capacità di integrare e fare diventare americane le genti più diverse; per l’amore per la libertà e la cultura dei diritti; non ultimo, per avere tenuto testa a potenze ispirate dalle peggiori ideologie del Novecento.

Il punto è che questa ammirazione è diventata, spesso, una provinciale e servile imitazione di tutto quello che viene da quel paese.

Così, negli anni Novanta, due raggruppamenti politici italiani hanno assunto come simbolo, rispettivamente, un Elefantino ed un Asinello, ad imitazione degli animali legati ai partiti americani; una imitazione, per così dire *pop*, di tipo politico-zoologico. Si sente spesso chiamare i presidenti delle Regioni italiane “governatori”, come i capi degli esecutivi degli Stati federati; nel diritto romano il capo delle province era appunto un governatore, mantenendo tradizionalmente tale nome anche dopo la riforma augustea¹¹. Gli Stati Uniti hanno adottato, per i capi degli esecutivi degli Stati, questo nome, denso di memoria e di suggestioni, come è tipico di un paese giovane che non dimentica le proprie radici; i governatori sono poi “tornati a casa”, sulla scia dell’americanismo post-guerra fredda.

Anche nel campo del diritto processuale – il che già ci avvicina al tema che qui si tratta – è evidente la fortissima influenza del modello americano. La dottrina dei commentatori ha da qualche secolo evidenziato i passi giustinianeî che impongono la assoluzione in caso di dubbio (*in dubio pro reo*); dalla riflessione di Egidio Bossi, il principio è entrato nella cultura giuridica già nel XVI secolo; anche se non nella pratica, ancora intrisa di retaggi barbari come la tortura; per poi ricevere una luminosa trattazione negli autori dell’Illumini-

[11] E’ infatti ancora chiamato indifferentemente procuratore o governatore (pur dopo la riforma augustea) uno dei governatori dell’epoca di Augusto; si tratta di un funzionario che, da subito e poi nei secoli successivi, ha goduto di pessima fama: Mt, 27, 11 ss.; Mc., 15, 9 ss.; Lc, 23, 1 ss.

smo italiano ed in particolare in Beccaria¹².

Nonostante questa tradizione nazionale, la cui riflessione scientifica è stata modello per l'Occidente, la regola di giudizio è stata introdotta non con la menzione della tradizione nazionale ma importando la *BARD rule*, anche in questo con una acritica trasposizione di nozioni d'Oltreoceano; ignorando gli equivalenti, di pari portata garantistica, provenienti dalla nostra tradizione. Si fa riferimento alla modifica dell'articolo 533 c.p.p. ad opera della legge 20 febbraio 2006, numero 46, per cui "Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio". Il dubbio come esito probatorio che impone la assoluzione era già acquisito saldamente dalla dottrina italiana; senza bisogno di importare la formula del *Beyond A(ny) Reasonable Doubt*.

Dimenticato Egidio Bossi, dimenticato Beccaria, si è dunque importato il criterio del modello anglo-sassone, nella specifica declinazione statunitense¹³.

3. PERRY MASON E L'ACCUSATORIO DA TELEFILM.

Questa imitazione del modello americano, come processo che funziona e che serve a far trionfare la giustizia, assolvendo gli innocenti, può trovare un nome in Perry Mason¹⁴, il famoso personaggio letterario e poi televisivo.

Il personaggio di Erle Stanley Gardner, come è noto, è un avvocato che, avvalendosi anche della facoltà di indagini difensive, riesce ad ottenere giustizia per i propri clienti. E' qui assunto, nel campo giudiziario, come l'epitome del "fare come in America"; imitare il mondo giudiziario americano. Il processo americano, visto come un modello da imitare, è appunto un processo "alla Perry Mason", come viene definito appunto

[12] BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano, 1764, qui nella edizione a cura di VENTURI, *Dei delitti e delle pene*, Torino, Einaudi, 2018. In particolare, nella ricostruzione degli "indizi", è netta la distinzione fra la prova perfetta, che non consente dubbio (pp. 33 ss. nella edizione qui citata) e quella non perfetta. E' sorprendente, poi, come BECCARIA colga la diversa forza delle prove a seconda della dipendenza di una dall'altra; così intuendo, due secoli e mezzo fa, la natura della prova come insieme di reti bayesiane.

[13] La procedura penale francese mantiene un più solido contatto con la tradizione continentale. Infatti, ai giurati d'assise si rammenta il principio tradizionale che il dubbio va a favore dell'accusato (appunto: *in dubio pro reo*): si veda articolo 304 del codice di procedura penale, per cui il presidente della assise si cura *de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter*. Anche la riflessione dottrinale tedesca continua ad utilizzare il sintagma di Egidio Bossi; ad esempio e recentemente, BERGER, *In dubio pro reo und Wahrscheinlichkeitsurteile*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2023. Anche in Spagna, si continua ad utilizzare la tradizionale espressione *in dubio pro reo*; ad esempio, nel volume sul sistema spagnolo, dedicato agli studiosi stranieri, di DE LUCCHI LOPEZ-TAPIA e JIMENEZ LOPEZ, *The Criminal Justice System in Spain*, Barcellona, ed. Atelier-Libros Jurídicos, 2022, il principio *in dubio pro reo* si legge a pg. 115.

[14] Come premesso all'inizio di questo lavoro, i quattro soggetti utilizzati come fil rouge sono un piccolo artificio, per condurre la riflessione. Insomma, Perry Mason come modello delle virtù del sistema americano. La rappresentazione narrativa del processo, in senso ideale, è anche nella filmografia, come ad esempio nel film di LUMET, *12 Angry Men*, La parola ai giurati, 1957.

dai commentatori¹⁵.

In concreto, come nel successivo paragrafo, il processo americano non funziona così bene; Perry Mason rimane nei telefilm. La realtà, come oltre, è ben diversa. Anche la separazione delle carriere non funziona nel senso auspicato, se si guarda la concreta realtà del processo americano.

Un po' di anni fa – non tanti – altre erano le mode ed un felice libro di cinquanta e più anni fa – quando altre erano le fascinazioni – lanciava un avviso: *Figlioli miei, marxisti immaginari*¹⁶. Oggi, si potrebbe dire: *Figlioli miei, Perry Mason immaginari*.

La critica alla visione integralistica del processo americano, che comporta con sé la separazione delle carriere, merita però due precisazioni. Ciò per non buttare il bambino con l'acqua sporca.

La prima precisazione è che, pur se non senza difetti come tutte le cose umane, il processo americano ha al suo interno importanti cancelli garantistici, fra i quali ovviamente il *Bill of Rights* oltre ad una diffusa adesione alla *rule of law*. Come oltre, è caso mai proprio la presenza di un pubblico ministero non indipendente (funzione politica) e troppo *adversary* che crea inconvenienti. Dunque, non “tutto come in America” ma, nemmeno, “niente come in America”.

La seconda precisazione è ancor più importante.

La fascinazione per Perry Mason è confusa con l'adesione al principio accusatorio ed al contraddittorio fra le parti. In altri termini, l'equivoco è proprio quello per cui: Perry Mason e America = processo accusatorio. Dunque, se si aderisce al paradigma accusatorio, bisogna “essere americani”, bisogna “essere Perry Mason”; dunque, bisogna separare le carriere.

E' un equivoco.

Per chiunque si ponga in un'ottica moderna e saldamente garantistica, il sistema accusatorio è una conquista non rinunciabile¹⁷. La tensione verso un processo accusatorio è stata una costante della migliore dottrina

[15] Ad esempio: BATTISTA, *La serie Sky che ricorda le speranze tradite in Italia su processo “alla Perry Mason*, su *Huffington Post*, 18 maggio 2023: <https://www.huffingtonpost.it/rubriche/uscita-di-sicurezza/2023/05/18/news/la-serie-sky-che-ricorda-le-speranze-tradite-in-italia-sul-processo-alla-perry-mason-12148999/>. Dunque, negli opinionisti, il processo americano è “il processo alla Perry Mason”. Nell'ambito di questa fascinazione irrealistica per quel sistema processuale, ci si duole che il processo italiano non sia “abbastanza americano”, almeno “abbastanza alla Perry Mason”.

La identificazione fra questo personaggio iconico ed il processo statunitense si trova – sempre individuando il personaggio come sintesi di quel processo – anche fra i giuristi. Ad esempio: NORDIO, *Una vera giustizia per l'Italia democratica*, in *Lettera 150*, bimestrale, anno I, fascicolo 1, 2020, pg. 17: “Il nostro processo alla Perry Mason, come generalmente viene chiamato, ha in realtà poco a vedere con quello accusatorio anglosassone, che si regge su alcuni solidi principi, come la distinzione delle carriere, la distinzione fra giudice del fatto e del diritto e, più importante di tutti, la discrezionalità dell'azione penale”. Il seguito dell'articolo *Una vera giustizia*, cit., mostra il favore di questo ultimo autore sia per il modello *politico* della separazione delle carriere sia per quello di *garanzia a fini di terzietà del giudice*.

[16] Vittoria RONCHEY, *Figlioli miei marxisti immaginari*, Milano, Rizzoli, 1975.

[17] Beninteso, sistemi accusatori puri non esistono; essendo il modello accusatorio un tipo ideale. Si intende, ovviamente, la presenza di contraddittorio pieno, contraddittorio nella formazione della prova, presunzione di innocenza, parità delle armi in sede di formazione della prova.

del processo¹⁸, dagli spunti (purtroppo prematuri per i tempi) di Lucchini¹⁹, al geniale progetto carneluttiano del 1963²⁰, al pensiero di Franco Cordero²¹, tutta tesa a valorizzare il principio accusatorio; fino, appunto, al codice Vassalli ed alla novella dell'articolo 111 Cost.

Occorre dunque mantenere ferma, se così si può dire, la “tensione accusatoria”; occorre però evitare di identificare l'«accusatorio» con l'«americano»²²; o, nella metafora che ci si è dati, l'accusatorio con Perry Mason. Né le carriere separate assicurano, per ciò solo, la accusatorietà.

4. GRISHAM ED IL RISVEGLIO ALLA REALTÀ.

Ed infatti.

Il processo americano opera con carriere separate; tuttavia, nel suo concreto funzionamento mostra esiti molto diversi da quelli idilliaci, che emergono dai telefilm.

La separazione delle carriere è pienamente operante in quel sistema; eppure, non sembra soddisfare né la funzione *politica* che la separazione delle carriere vorrebbe soddisfare; né la funzione *di garanzia*, che sarebbe assicurata dal fatto che pubblico ministero e giudice non appartengono alla stessa carriera; si ricorda infatti che²³, nella riflessione giuridica e politologica, la separazione delle carriere può essere modellata o con

[18] Gli autori citati nel testo ed alle note precedenti sono assunti a campioni di quella spinta culturale verso la adozione di un modello processuale accusatorio. In realtà – ciò anche per giustificare le inevitabili omissioni – quella tensione è stata di tutta la dottrina italiana.

[19] LUCCHINI, Elementi di procedura penale, Firenze, Barbera, qui nella quinta edizione, 1921, pg. 44: “Se adunque indarno si cercherebbe tra le vicende dei tempi e tra le legislazioni positive un organismo processuale nelle sue parti perfetto, gli è però certo che il sistema più razionale, governato dalla logica di sani principi giuridici e civili e che intende efficacemente al fine veramente proprio del processo penale, è l'accusatorio, che anche storicamente, e appunto perché venuto fuori dagli ordinamenti politici più rispondenti ai bisogni e alle finalità dell'umana convivenza, nella sua universalità, è il tipo scientificamente più plausibile. Esso impera o almeno prevale nei paesi più liberi e civili e al medesimo si vanno ispirando i legislatori del continente europeo.”

[20] Per una analisi del percorso che ha portato al progetto: MAZZA, *L'illusione accusatoria: Carnelutti e il modello dell'inchiesta preliminare di parte*, in AA.VV., *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di GARLATI, Milano, Giuffrè, 2010, 153 ss.

[21] ZILLETTI, *Franco Cordero e i datteri di Carnelutti, Il dibattito sull'introduzione del modello accusatorio nel sistema italiano*, in AA.VV., *Corderiana, sulle orme di un maestro del rito penale*, Torino, Giappichelli, 2023.

[22] E' proprio questa sovrapposizione fra “americano” e “accusatorio” che conduce alla idea di una imitazione di tutte le caratteristiche strutturali del processo americano. A prescindere dalla impossibilità a Costituzione vigente di adottare integralmente quel modello – si pensi solo alla incompatibilità dello stesso con l'articolo 27, comma secondo, Cost., non operando nel sistema statunitense quella garanzia per noi fondamentale, né essendovi appello in merito – è proprio la sovrapposizione concettuale, di cui al testo, che è errata. Essa si sovrappone alla fascinazione per quanto viene dagli Stati Uniti; Fukuyama diventa dunque Perry Mason quando si parla di processo. Volendo, per una precedente messa in guardia da questa (per nulla necessaria) corrispondenza biunivoca fra “accusatorio” e “americano”, D'ORAZI, *Un referendum inammissibile, Critica dei modelli di separazione delle carriere dei magistrati*, pg. 67 nt. 1: “separazione delle carriere, discrezionalità della azione penale (...) In sostanza, assumendosi a modello il sistema statunitense, se ne deriva che tutti questi elementi sarebbero coesenziali al processo accusatorio.”

[23] Si veda sopra la nota 5.

una funzione *politica*, di raccordo con gli organi eletti; ovvero di maggiore libertà e forza del giudice, rispetto alla accusa, dunque con presunte maggiori *garanzie* per l'imputato.

La realtà concreta del processo americano mostra che proprio questi due obiettivi non sono punto assicurati dalla separazione delle carriere.

In relazione alla funzione politica della separazione delle carriere, non vi è dubbio che un pubblico ministero di nomina presidenziale meglio risponde alle istanze che vengono dall'esecutivo. Tuttavia, ben è chiaro in quel sistema che la nomina presidenziale dei *Prosecutors* – si fa qui riferimento all'ordinamento federale – può dare luogo a pressioni partigiane, che possono persino essere rivendicate come indispensabili per il raggiungimento di un obiettivo politico²⁴.

Oppure, se la amministrazione intende invece contenere questo rischio di partigianeria, si rende necessaria la nomina di uno *Special Prosecutor*. La presenza di questa figura, da un canto, evidenzia la serietà ed il rigore della mentalità anglo-sassone, che intende assicurare una accusa "indipendente"; d'altro canto, evidenzia come un pubblico ministero maggiormente legato al sistema elettivo non sia percepito come soggetto in grado di svolgere le funzioni requirenti in maniera soddisfacente; al punto che si ritiene necessario nominare uno *Special Prosecutor*.

E' soprattutto *sul piano delle garanzie* che si mostra fallace l'opinione che il pubblico ministero, staccato dalla giurisdizione, porti a ricadute garantistiche.

Nel *fil rouge* che si è individuato, John Grisham²⁵ è l'autore che si è scelto per demitizzare il "processo alla Perry Mason". Dopo una fortunata carriera di scrittore di romanzi "gialli legali", Grisham si è dedicato anche alla *non fiction*. Avendo alle spalle esperienze come avvocato e come politico, si è occupato di un caso celebre di una condanna ingiusta²⁶; più recentemente, insieme a Jim McCloskey, ha presentato una rassegna di casi di condanna, nelle quali proprio la estraneità del pubblico ministero alla cultura della giurisdizione ha portato a condanne manifestamente ingiuste²⁷.

[24] Ad esempio, notizie di stampa segnalano come il presidente degli Stati Uniti Trump intenda non confermare i pubblici accusatori che abbiano svolto indagini nei fatti del gennaio 2021 (assalto al Campidoglio). Per la stampa estera: <https://www.nytimes.com/2025/01/31/us/politics/trump-fbi-agents.html>. Nella stampa italiana: GAGGI, *La Casa Bianca inizia la vendetta. FBI e procuratori. Ecco le purghe. Cacciati detective e magistrati: Non adatti ad applicare la agenda del presidente*, *Corriere della Sera*, 2 febbraio 2025. Si tratta naturalmente di notizie di stampa e di decisioni da confermare. Proprio il legame del pubblico ministero con il potere politico evidenzia comunque i rischi di un uso partigiano della stessa funzione di accusa.

[25] Si tratta di un autore assai noto, come autore di "gialli legali", con molti milioni di copie vendute; la bibliografia in jgrisham.com. Oltre che come scrittore di successo, ha un *côté* di impegno civile, cui appartengono i volumi di cui alle due note che seguono. Infine, è bello segnalare il suo rapporto di amicizia con l'Italia ed in particolare con la città di Bologna, dove è ambientato uno dei suoi romanzi.

[26] John GRISHAM, *The Innocent Man*, nella traduzione italiana: *Innocente*, Milano, Mondadori, 2006.

[27] John GRISHAM (con Jim MCCLOSKEY), *Framed, Astonishing True Stories of Wrongful Convictions*, New York, Penguin Random House, 2024; nella tradizione italiana di FUSARI e PRENCIPE, *Incastrati. Storie vere e incredibili di condanne ingiuste*, Milano, Mondadori, 2024.

La lettura di questa rassegna mostra l'esito di un pubblico ministero "separato", non cresciuto nella cultura della giurisdizione, che non abbia la consapevolezza di essere il felice ossimoro carneluttiano (una parte sì ma imparziale); il libro fa emergere i danni che può fare un accusatore tutto sbilenco verso il perseguimento della condanna e che perda di vista la fondamentale funzione di organo di giustizia.

In alcuni di questi casi è proprio il pubblico ministero che – nell'agonismo accusatorio cui viene a trovarsi se separato dalla estrazione culturale e tecnica della giurisdizione – compie errori, forzature. In altri di questi casi, si appalesa un difetto ulteriore di una struttura integralmente separatista: il procuratore, infatti, si comporta come un vero e proprio "avvocato della polizia", infelicissima formula cui ricorrono alcuni dei sostenitori nostrani della separazione delle carriere; ed è proprio questo mancato controllo, in senso garantistico, dell'operato della polizia che causa alcuni degli errori che si leggono nel libro di Grisham-McCloskey.

I casi di questo libro²⁸ sono veramente impressionanti, a volte sconvolgenti. Un pubblico ministero della tradizione italiana – cresciuto con la cultura della giurisdizione; mirante alla verità e non alla accusa; coordinato ma vigile rispetto alla attività di polizia – *non avrebbe permesso nessuno di questi casi*.

In breve: se ci si aspetta Perry Mason, arriverà invece uno dei casi di Grisham.

Il che impone di riguardare da dove venga la tradizione italiana; passando all'ultimo dei soggetti del nostro *fil rouge*: il bresciano Giuseppe Zanardelli, patriota del Risorgimento italiano, deputato della Sinistra liberale, varie volte Ministro (e, significativamente, della Giustizia) e, infine, Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia.

5. ZANARDELLI, LA SINISTRA LIBERALE E LE GARANZIE DELLA TRADIZIONE NAZIONALE.

L'Italia è il primo paese occidentale di grandi dimensioni ad avere abolito la pena di morte.

E' una cosa di cui andare orgogliosi, che noi Italiani non rivendichiamo abbastanza e cui non diamo la dovuta importanza. La abolizione della pena di morte – nel codice penale del 1889 – è merito di Giuseppe Zanardelli. Se non ci fossero stati i quindici anni di codice Rocco, dovuti alla tragica esperienza fascistica, si potrebbe dire che l'Italia ha anticipato di un secolo la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna; nella civile scelta abolizionistica.

La Sinistra storica ha sicuramente fatto germogliare questa scelta²⁹; tuttavia, non "ce l'avrebbe fatta", senza il pragmatismo di Giuseppe Zanardelli, Ministro della Giustizia ed autore/promotore del codice liberale del

[28] Si tratta della punta di un *iceberg*, poiché i casi del volume sono evidentemente alcuni fra i più clamorosi.

[29] Tutta la classe dirigente post-unitaria, emersa dalla epopea risorgimentale, al netto di limiti ed errori, è degna di ammirazione. La Sinistra storica ha potuto portare avanti queste scelte di civiltà; dopo che la Destra storica aveva affrontato gli enormi problemi della unificazione; sulla Destra storica, sono sempre attuali le parole di CROCE, nella *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Bari, Laterza, qui nella quinta edizione del 1934, pg. 5: "il Ricasoli, il Lamarmora, il Lanza, il Sella, il Minghetti, lo Spaventa e gli altri di loro minori ma da loro non discordi, componenti di un'aristocrazia spirituale, gentiluomini di piena lealtà. Gli atti loro, le parole che ci hanno lasciate scritte, sono fonti perenni di educazione morale e civile, e ci ammoniscono e ci confortano e ci fanno a volte arrossire".

1989. E' dunque a questi che si deve, in concreto, la abolizione della pena di morte.

E' celebre il discorso di Calamandrei agli studenti milanesi del 1955; nel quale gli articoli della Costituzione venivano ricondotti ai grandi Italiani da cui traggono linfa³⁰. Se è possibile seguire Calamandrei, occorre dire che, quando si legge l'articolo 27 della Costituzione che non ammette la pena di morte, certo lì c'è Beccaria ma, anche, c'è, con il suo pragmatismo, un po' di Zanardelli.

Oltre alla abolizione della pena di morte, la esperienza ministeriale di Zanardelli ha visto due ulteriori riforme.

Innanzitutto, la decisione di selezionare i magistrati per concorso. Di fronte alla confusione legislativa sulla nomina dei magistrati dell'epoca, Zanardelli, con la riforma del 1890, decise di scartare con decisione il meccanismo della elezione dei magistrati. Si preoccupò di assicurare, con la legge, un concorso affidabile, con materie predeterminate dalla legge³¹. Rimanevano escluse le nomine alle Corti supreme, allora più di una. La decisione di Zanardelli di prevedere in via generale il concorso – migliorando al contempo la condizione economica dei magistrati, allora precaria; nonché assicurando la trasparenza del concorso, con prove predeterminate – aveva ed ha una evidente scopo garantistico. Che può essere così riassunto: assicurare che i magistrati siano selezionati solo per merito; così sottraendoli alla selezione politica; assicurando che siano sottratti a pressioni partigiane, che siano giudici selezionati per il loro “sapere” e non per il loro “potere”³². I

[30] “E quando io leggo nell'art. 2: «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale»; o quando leggo nell'art. 11: «L'Italia ripudia le guerre come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli», la patria italiana in mezzo alle altre patrie... ma questo è Mazzini! questa è la voce di Mazzini!

O quando io leggo nell'art. 8: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge», ma questo è Cavour! O quando io leggo nell'art. 5: «La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali», ma questo è Cattaneo! O quando nell'art. 52 io leggo a proposito delle forze armate: «l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica», esercito di popoli, ma questo è Garibaldi!

E quando leggo nell'art. 27: «Non è ammessa la pena di morte», ma questo è Beccaria! Grandi voci lontane, grandi nomi lontani...”

[31] CASSI, *Il Guardiasigilli Giuseppe Zanardelli e l'accesso alla magistratura nella riforma dell'ordinamento giudiziario, Historia et Ius*, paper 14 del 2018. Anche in: https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/14_14_cassi_.pdf; oltre ad altri lavori di questo autore, fra i quali, in relazione al tema che qui interessa, il lavoro al seguente link: <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/article/download/12808/12030/38098>. Si riguardi, per il concorso, l'articolo 2, primo comma, numero 3, legge 6878 del 1890; agli articoli da 3 a 8 della medesima legge, le regole sul concorso, in ottica meritocratica.

[32] E' appena il caso di rilevare come questa scelta – anche questa, di profumo garantistico – abbia proprio la funzione di indirizzare il giudice verso una funzione del giudicare in cui campeggia il “sapere”, rispetto al “potere”. Si tratta, come è noto, di uno dei portati di maggiore interesse del pensiero di FERRAJOLI. Per questo filosofo del diritto contemporaneo, proprio il principio di giurisdizionalità impone che la decisione del giudice – nell'inevitabile presenza di un dato *volitivo/potestativo* ed uno *cognitivo* – comprima quanto più possibile il primo, in favore del secondo. Non è qui concretamente nemmeno riassumibile il pensiero di questo autore; si può condensare nella massima *veritas non auctoritas facit iudicium*; ogni deviazione potestativa del giudizio è dunque da arginare e da ridurre, nel limite, a zero: “una giustizia penale non arbitraria dev'essere in qualche misura <<con verità>>, cioè basata su giudizi penali prevalentemente cognitivi (in fatto) e ricognitivi (in diritto) siccome tali soggetti a verifica empirica”, come letteralmente in FERRAJOLI, *Il paradigma garantista*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, seconda edizione; volume utile come silloge dell'imponente produzione scientifica dell'autore.

magistrati sono scelti per concorso, proprio perché si intende indirizzare la loro funzione verso una magistratura che “sa”, che ri-conosce norme date altrove.

Dunque, “quando si legge nell’articolo 106 che «le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso», questo è Zanardelli”, *lì c’è appunto Zanardelli*.

Oltre alla fondamentale riforma della abolizione della pena di morte; nonché alla decisione di assumere i magistrati per concorso, regolandone in modo rigoroso lo svolgimento del concorso; Zanardelli ha promosso una *terza riforma*, in quegli stessi anni. Si ricava un “trattico garantistico”, nel quale il vertice superiore è ovviamente la abolizione della pena di morte.

La *terza riforma* di quegli anni è *la unificazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri*.

Da allora³³, pubblici ministeri e giudici sono sempre stati nella stessa carriera; così che tale assetto può dirsi oggi uno dei portati della *tradizione italiana*.

Volendo, ancora, usare le immagini di Calamandrei, nel titolo V della Costituzione, che prevede la unità delle carriere di giudici e pubblici ministeri, *lì c’è Zanardelli*.

Anche nella scelta di unificare le carriere, così come nella selezione dei magistrati per concorso, vi è evidentemente una scelta di fondo, legata alle idee del liberalismo italiano³⁴, nella specifica declinazione della Sinistra liberale; da un canto, sottrarre il pubblico ministero ad una funzione politica e, sul piano del processo, farne un organo di giustizia; che, ferma la natura di parte, abbia la stessa tensione verso la verità e la giustizia che ha il giudice.

Il che ha consentito – anche in ordinamenti giudiziari in cui l’avvicinamento del p.m. all’esecutivo era espresso, in particolare nella esperienza del Ventennio – di mantenere comunque in capo al pubblico ministero una attitudine alla imparzialità; quella attitudine che – a volte ingiustamente irrisa come concetto fumoso – ben può definirsi *cultura della giurisdizione*.

Forse non c’è bisogno, allora, di cercare riferimenti culturali altrove.

Non c’è bisogno di importazioni posticce.

[33] Articolo 18 legge 6878 cit.; oltre alle restanti disposizioni della medesima legge, nella parte in cui prevedono le promozioni, congiuntamente, a giudice e sostituto. La situazione degli Stati preunitari era composita.

[34] Il riferimento più immediato è ovviamente a CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale, Del giudizio criminale*, qui citato nella edizione a cura di NOBILI, Bologna, Il Mulino, 2004, pg. 129 di quella edizione al paragrafo 867: il pubblico ministero “ha potuto assumere più nitida la divisa della *imparzialità*, considerandosi come rappresentante della *legge*”. In nota: “Tutta la purificazione e la nobilitazione di questo ufficio consistette nella rettificazione di una idea: vale a dire che il sostenitore dell’accusa non fosse più un rappresentante del governo ma un organo della Magistratura. Ciò pose indosso a lui la divisa della imparzialità e lo autorizzò a chiamarsi rappresentante della legge.”

Non ha fondamento credere che allontanare il pubblico ministero dal giudice renda questo più libero. Occorre invece chiedersi se i modelli culturali non sia meglio trovarli nella nostra tradizione nazionale, di cui dovremmo andare maggiormente fieri: un giudice nominato per concorso, dunque sottratto alle pressioni politiche e che giudica su regole ricevute massimizzando il “sapere” sul “potere”; un pubblico ministero a sua volta sottratto alle mutevoli esigenze di politica criminale (quando non a scelte partigiane) e che vive non già per la vittoria ma per la giustizia. Occorre, insomma, chiedersi se la tenace fedeltà alla nostra storia non sia, ancora oggi, la scelta migliore.

SEQUESTRO DI DATI INFORMATICI: CHI PUÒ PROVVEDERE E COME. (A proposito di Cass. pen., Sez. V, 28 gennaio 2025, n. 8376)

di Cesare PARODI, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Torino

Sommario:

1. La sentenza della Corte di cassazione.
2. Le argomentazioni.
3. Il raffronto con la decisione C-548/21 CGUE.

1. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

La Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, con la sentenza 28 gennaio 2025, n. 8376 ⁽¹⁾ valuta un provvedimento di rigetto del Tribunale del Riesame, relativo a un decreto di perquisizione e sequestro, in un procedimento avente ad oggetto i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e truffa ai danni dello Stato. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha chiesto di dichiarare la nullità del sequestro per mancanza di convalida da parte del giudice in violazione dell'articolo 355, comma 2, del codice di rito. In particolare, si assume che il P.M. avrebbe, ex art. 247 cod. proc. pen., disposto la perquisizione e sequestro dei supporti informatici con un'indicazione generica, che avrebbe resa necessaria una individuazione dei beni da sequestrare nella fase esecutiva, anch'essa tale da richiedere un successivo provvedimento di convalida.

La difesa desume la necessità della convalida del sequestro anche da parte del G.I.P., in base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 4 ottobre 2024 in causa 548/21, per la quale l'accesso ai dati dei telefoni cellulari è subordinato a un controllo preventivo effettuato dal giudice o da un

[1] Cass. penale, sez. V, 28 gennaio 2025 (dep. 28/02/2025), n. 8376 (massima): In relazione ai principi espressi dalla Grande Camera della Corte di giustizia dell'Unione del 4/10/2024, causa C-548/21, è legittimo il sequestro di dati informatici senza un controllo preventivo da parte del G.I.P., su disposizione del P.M., dovendosi quest'ultimo organo essere ricondotto al concetto di "autorità indipendente" precisato dalla decisione sopra menzionata, trattandosi di autorità giudiziaria che nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche procede alle indagini secondo le specifiche regole dettate dal legislatore idonee a garantire anche i diritti dell'indagato.

organo amministrativo indipendente, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati ⁽²⁾.

La sentenza, rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo, disponendo rinvio, sul presupposto che, a fronte della complessità della vicenda, il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in punto sussistenza del *fumus* dei reati provvisoriamente contestati.

L'interesse della decisione, tuttavia, nasce dalla soluzione data al primo motivo di ricorso e dal confronto del principio espresso dalla CGUE con i principi propri dell'ordinamento italiano circa la posizione istituzionale del P.M.

2. LE ARGOMENTAZIONI.

Il tenore della motivazione di rigetto del primo motivo di ricorso impone una ricognizione di alcuni principi fondamentali in materia.

In primo luogo, la sentenza rammenta le proprie indicazioni in tema di perquisizione e sequestro su *personal computer* di immagini relative alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (ai sensi dell'art. 612-ter cod. pen.), per fatto commesso mediante accesso alla "rete".

In questo senso «l'attività della polizia giudiziaria non necessita di convalida, nel caso in cui, il decreto del pubblico ministero disponga, senza ulteriori specificazioni, l'ablazione di dispositivi informatici in uso all'indagato, in quanto, trattandosi di beni correlati alla tipologia del reato per cui si procede, l'indicazione non lascia spazio alla discrezionalità degli operanti (Cass. pen., Sez. V, 15 settembre 2022 n. 38219, Rv. 283800 - 01)».

Ciò che "fa la differenza" ai fini della valutazione «è che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre il sequestro, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante", in maniera più specifica, l'oggetto del sequestro. La motivazione deve, cioè, essere tale da far emergere, sia pure *per relationem* rispetto alle condotte descritte, l'oggetto del sequestro e la plausibile aspettativa del rinvenimento di ciò che si ricerca ai fini di prova proprio attraverso le cose da sequestrare».

Una situazione ritenuta certamente riscontrabile, a giudizio della S.C., nel caso di specie, atteso che «in relazione ad un *computer* o altro dispositivo informatico o elettronico, il cui, ampio, contenuto non è conoscibile preventivamente, il criterio di selezione non può che essere quello della pertinenzialità del dato rispetto al

[2] Corte Giustizia Ue, Gran Camera, 4 ottobre 2024, Causa C-548/21) ritiene che "non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa: definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e subordina l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente".

In proposito si veda C. PARODI, *Accesso ai dati presenti sul cellulare: quando, come e perché. le indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in questa rivista, fasc. 1/2025.

reato ipotizzato ed è pertanto sufficiente che emerga l'ambito - circoscritto - entro il quale deve eseguirsi il sequestro».

Nello specifico l'indicazione delle finalità del provvedimento, unitamente «ai criteri dettati per la selezione dei contenuti da porre in sequestro, strettamente connessi alle prime e alla tipologia delle condotte che si reputano già venute in evidenza, consentono di ritenere che il provvedimento del P.M. non sia affatto generico e non lasci spazio alla discrezionalità degli operanti che devono eseguirlo».

Il secondo profilo affrontato dalla Corte di cassazione riguarda la rilevanza, nel caso di specie, di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 170 del 2023 e dalla giurisprudenza di legittimità a seguito di tale sentenza. In sintesi, il Collegio ritiene che i messaggi di posta elettronica, i messaggi *WhatsApp* e gli *SMS* conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono “corrispondenza”, anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero “documento storico”, sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza (Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2024, n. 25549, Rv. 286467), ovvero, quanto al sequestro in questione, con decreto motivato del pubblico ministero.

Al proposito, recentemente la Corte di cassazione ha stabilito (sentenza, Sez. VI, 11 settembre 2024, n. 39548, Rv. 287039 - 01) che, in tema di mezzi di prova, sono affetti da “inutilizzabilità patologica”, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi *WhatsApp* acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante “*screenshots*” eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero.

Non solo: la tutela prevista dall'art. 15 Cost. non richiede che per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e, dunque, per la sua acquisizione ad un procedimento penale, sia necessario un provvedimento del giudice (Cass. pen., S.U., 29 febbraio 2024, n. 23756, in motivazione, par. 14.2; nonché Cass. pen. S.U., n. 23755, 29 febbraio 2024, in motivazione, par. 11.2).

La conclusione, è, pertanto logica e perfettamente consequenziale alle premesse: si deve ritenere non necessario il provvedimento del giudice ai fini del sequestro di dati informatici assimilabili al concetto di corrispondenza, risultando sufficiente un provvedimento dispositivo del P.M., «che nel caso di specie sussiste e, per le ragioni suesposte, presenta contenuti idonei a supportare ciò che è stato poi acquisito in sede di esecuzione da parte della P.G. (sicché non necessitava alcun provvedimento successivo di convalida, né da parte del giudice né da parte del P.M.)».

3. IL RAFFRONTO CON LA DECISIONE C-548/21 CGUE

L'analisi della decisione in commento, infine, impone una breve ricognizione circa la rilevanza, nel caso di specie, della sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-548/21 sopra menzionata.

Nel caso esaminato dal giudice europeo l'A.G. austriaca chiedeva alla Corte di verificare la compatibilità con

il diritto dell'Unione - in particolare con la Direttiva (UE) 2016/680 relativa al trattamento dei dati personali a fini di tutela penale ⁽³⁾ - della possibilità per la normativa austriaca di consentire alla polizia di accedere ai dati contenuti su un cellulare in assenza di un'autorizzazione del pubblico ministero o del giudice, inoltre non documentando i tentativi di sblocco del cellulare stesso, senza informare l'interessato.

La sentenza della CGUE sottolineava che «l'accesso da parte della polizia, nell'ambito di un'indagine penale, ai dati personali conservati in un telefono cellulare può costituire un'ingerenza grave, o addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali dell'interessato...», in quanto «tali dati, che possono includere messaggi, foto e la cronologia di navigazione su Internet, possono, se del caso, consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata di tale persona. Inoltre, alcuni di questi dati possono essere particolarmente sensibili». Tra le altre indicazioni, la decisione precisava che l'accesso al cellulare deve, essere subordinato a una previa autorizzazione da parte di un giudice o di un'autorità indipendente, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati.

Sul tema, la decisione della Corte di cassazione oggetto di commento rileva che la CGUE ha concluso che «non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa: definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e subordina l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente».

L'ente amministrativo autonomo, a giudizio della Corte di cassazione, è «certamente individuabile, quanto all'ordinamento italiano, nella figura del Pubblico Ministero, quale autorità giudiziaria che nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche procede alle indagini secondo le specifiche regole dettate dal legislatore, idonee a garantire anche i diritti dell'indagato». Ciò in quanto, come emerge anche dalla giurisprudenza della Corte UE (cfr. Corte (Giustizia, 08/12/2020, *Staatsanwaltschaft Wien*, in causa C584/19), il sintagma «autorità giudiziaria» indica una categoria in cui sono compresi sia il giudice che il pubblico ministero.

[3] Direttiva (Ue) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

PRIME VALUTAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE AC-1660-A, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO NONCHÉ DI VITTIME DELL’USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO”.

di Mirko STIFANO, Giudice del Tribunale di Bologna

Sommario:

1. Obiettivi del disegno di legge.
2. Supporto normativo all’attività di alcune categorie di pubblici ufficiali.
3. Modifica degli artt. 336, 337 e 339 del Codice penale.
4. Nuova fattispecie di lesioni a ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’adempimento delle sue funzioni.
5. Modifiche al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
6. Utilizzo della *bodycam*.
7. Copertura delle spese legali.

1. OBIETTIVI DEL DISEGNO DI LEGGE.

Il disegno di legge AC-1660-A, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, approvato dalla Camera dei deputati il 18.09.2024 e attualmente al vaglio del Senato, conosciuto anche come “Pacchetto sicurezza 2024”, contiene un’articolata previsione di interventi con cui il Governo si prefigge di fronteggiare le ingravescenti esigenze connesse al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva.

Tra le novità più rilevanti si registrano una serie di previsioni volte a rafforzare lo *status* e la tutela dei Pubblici Ufficiali, con particolare attenzione per quelli che svolgono funzioni **di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza**. Le suddette norme rappresentano certamente uno dei punti più controversi e discussi nel dibattito pubblico nonché, per quanto di interesse da un punto di vista giuridico, uno degli aspetti di maggiore attenzione per i vari operatori del diritto chiamati ad occuparsene. Una lettura complessiva delle disposizioni in questione rivela immediatamente una strategia di intervento

su più fronti: innanzitutto, su quello del diritto penale sostanziale, prevedendo l'introduzione di nuove fattispecie di reato e un aggravamento delle pene per quelle già esistenti, soprattutto in caso di minaccia, resistenza, violenza e lesioni ai danni degli agenti di pubblica sicurezza; in secondo luogo, su un fronte di carattere "pratico-operativo", con interventi sia sugli stipendi degli uomini e delle donne in divisa, attraverso un aumento medio che dovrebbe aggirarsi attorno al +5,8%, sia sulle polizze assicurative antinfortunistiche loro riservate, con uno stanziamento annuale di 38 milioni di euro, ma anche attraverso l'incentivazione dell'uso delle cd. *bodycam* in loro dotazione. Infine, sul piano più strettamente giudiziario, tramite il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali connesse ai procedimenti nei quali si trovino coinvolti in qualità di indagati o imputati.

2. SUPPORTO NORMATIVO ALL'ATTIVITÀ DI ALCUNE CATEGORIE DI PUBBLICI UFFICIALI.

Nello specifico, scrutando il portato normativo di ciascuna previsione attraverso il suddetto poliedrico occhio interpretativo - sostanziale e pratico-operativo -, emerge immediatamente l'innovativa enucleazione normativa di una speciale categoria di pubblici ufficiali, costituita dagli "ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza", alla quale viene dedicata la più rilevante parte delle norme di settore del "pacchetto sicurezza". Detta categoria si pone, dunque, in un rapporto di *species* a *genus* rispetto a quella più ampia dei pubblici ufficiali e ricomprende, ai sensi dell'art. 57 co. 1-2 c.p.p., come ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosca le predette qualità, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le attribuzioni previste dall'art. 55 c.p. (vale a dire prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale). A titolo esemplificativo, si segnala che funzioni di polizia giudiziaria sono attribuite, tra i tanti, agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, agli appartenenti alla Polizia Municipale, al personale, anche volontario, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che, nei comuni in cui non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato o un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, ad esercitarle è il sindaco.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono, invece, definiti tali ai sensi degli artt. 17, 18 e 43 del R.D. n. 690 del 31 agosto 1907, che li individua, in quanto agenti in servizio permanente, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e, nelle regioni a statuto speciale, ai vari Corpi Forestali regionali. Ulteriormente, sono tali anche i membri della Polizia locale, della Polizia municipale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infine, ai sensi del d.l. n. 83 del 6 maggio 2002, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 133 (in G.U. 06/07/2002, n.157), la qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere conferita, in modo eccezionale e temporaneo, ai conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo o al personale in servizio presso le forze armate italiane chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di polizia, in seno ad attività di mantenimento

dell'ordine pubblico.

3. MODIFICA DEGLI ARTT. 336, 337 E 339 DEL CODICE PENALE.

Tanto premesso, l'art. 19 del d.d.l. va a modificare gli articoli 336, 337 e 339 del Codice penale, introducendo una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale, comportante l'aumento fisso di un terzo della pena se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, prevedendo, altresì il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante ¹.

La neo-circostanza aggravante che verrebbe, così, introdotta per i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p. è a effetto speciale, in quanto l'aumento della pena è previsto nella misura fissa di un terzo (anziché nella misura fino a un terzo prevista per le circostanze aggravanti a effetto comune dall'art. 64 co. 1 c.p.), oltre a risultare "rafforzata" in esito all'introduzione del divieto di prevalenza delle attenuanti, esclusa quella della minore età di cui all'art. 98 c.p. A riguardo, è di immediata evidenza il rischio di tenuta costituzionale di una simile previsione, alla luce degli orientamenti recentemente espressi dalla Consulta in tema di divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti per cui occorre che il giudice calibri adeguatamente la pena non solo in considerazione del concreto contenuto di offensività del fatto di reato rispetto agli interessi protetti, ma anche in relazione al disvalore soggettivo espresso dal fatto, il quale dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della colpevolezza (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dall'eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo, così, più o meno rimproverabile. Ne consegue che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, può derogare al regime tipico del bilanciamento, purché non perda di vista e, quindi, preservi i principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena, desumibili dagli artt. 3 e 27 co. 3 Cost. In virtù di ciò, la Corte ha ritenuto che il divieto di prevalenza di cui all'art. 577 co. 3 c.p. violasse l'art. 3 Cost., rilevando l'intrinseca irragionevolezza della previsione per cui *"una sola circostanza aggravante [...] abbia l'effetto di impedire*

[1] In particolare, il comma 1, lett. a) modifica l'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) L'art. 336, primo comma, c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. Il terzo comma prevede la pena della reclusione fino a 3 anni se il fatto è commesso per costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso. Si ricorda peraltro che l'art. 393-bis c.p. prevede una causa di non punibilità, qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. La disposizione in commento aggiunge all'art. 336 c.p. due commi, volti a prevedere: l'aumento della pena di un terzo se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza; il divieto di prevalenza delle attenuanti, diverse da quella della minore età di cui all'art. 98 c.p., rispetto alla predetta aggravante. Simmetricamente, la lett. b) modifica l'art. 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) aggiungendovi due commi, volti a prevedere: l'aumento della pena di un terzo se il fatto è commesso per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio e il divieto di prevalenza delle attenuanti, diverse da quella della minore età di cui all'art. 98 c.p., rispetto alla predetta aggravante.

un giudizio di prevalenza di una pluralità di circostanze attenuanti”².

Per altro verso, una simile tecnica normativa ha già superato il vaglio di legittimità costituzionale in almeno due occasioni: in passato, con la sentenza n. 38 del 1985³ il Giudice delle leggi ha affermato che il Legislatore, in un’ottica di inasprimento sanzionatorio, può decidere di sottrarre alcune circostanze al giudizio di bilanciamento, vincolando la discrezionalità del giudice in sede di valutazione globale del fatto, e, più di recente, lo ha ribadito nella sentenza n. 88 del 2019⁴.

Pertanto, è ammissibile la possibilità di concorso di una circostanza aggravante “privilegiata” (soggetta a c.d. blindatura forte, come quelle in esame) con altre circostanze attenuanti o aggravanti, seppure la prima sia sottratta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e, pertanto, mai considerabile equivalente o soccombente rispetto alle seconde. In particolare, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza n. 42414 del 29.04.2021⁵, allo scopo di non vanificare la funzione del giudizio di bilanciamento, che consente al giudice di valutare la gravità del fatto in concreto, hanno stabilito che le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p., sia con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si finisce per applicare la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” - se non ricorresse alcuna di dette circostanze.

La lett. c) dell’art. 19 del d.d.l. in esame introduce un’ulteriore circostanza aggravante - in virtù di un emendamento approvato nel corso dell’esame alla Camera - per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico

[2] Cfr. Corte Cost. Sentenza 197/2023, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577 co. 3 c.p. nella parte in cui vieta al giudice, in caso di omicidio commesso in danno di un ascendente, discendente, coniuge o convivente, ai sensi del medesimo art. 577 co. 1 n. 1), di determinare la pena a seguito di bilanciamento, ex art. 69 c.p., tra circostanze aggravanti ed attenuanti, in particolare operando una valutazione circa la possibile prevalenza di queste ultime, con specifico riguardo a quelle di cui agli artt. 62 co. 1 n. 2) (attenuante della provocazione), e 62-bis del c.p. (attenuanti generiche).

Parimenti, sulla base delle medesime motivazioni, in una seconda occasione la Corte costituzionale con la sentenza 201/2023 ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74 co. 7 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), la quale prevede la diminuzione della pena dalla metà a due terzi “per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti”, sulla recidiva qualificata di cui all’art. 99 co. 4 c.p.

[3] In tema di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica) come conv. nell’art. 1, l. 6 febbraio 1980, n. 15, in quanto, per i reati aggravati da finalità di terrorismo o eversione, escluderebbe l’applicazione delle attenuanti generiche-

[4] In tema di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater del c.p., (computo delle circostanze del reato di omicidio stradale del reato di lesioni personali stradali) nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e di equivalenza dell’attenuante speciale di cui all’art. 589-bis c.p.

[5] L’intervento nomofilattico è intervenuto sul dibattito formatosi in merito in seno alla Sez. 5 Penale della Corte, in relazione all’ipotesi di concorso tra la circostanza aggravante prevista per il delitto di furto in abitazione, di cui agli artt. 624-bis co. 3 e 625 c.p. ed altre circostanze aggravanti (recidiva reiterata) ed attenuanti (generiche), sottoposte a giudizio di comparazione ex art 69 c.p.

ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti. Invero, prevede l'aggiunta all'art. 339 c.p. di un quarto comma, in virtù del quale la pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica ⁶.

Si tratta, pertanto, diversamente da quelle più sopra commentate, di una circostanza aggravante a effetto comune, con aumento della pena fino a un terzo. Si rammenta che l'allegato I.1 ("Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti") del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) definisce "opere pubbliche di interesse statale" le opere eseguite dalle amministrazioni statali o comunque le opere insistenti su aree statali, nonché le opere da realizzarsi da ogni altro ente istituzionalmente competente, destinate a servire interessi pubblici non limitati al territorio di una singola regione.

Le critiche a tale previsione si sono incentrate sulla sua pretesa finalità "occulta" di mirare alla limitazione della libertà di protesta dinanzi alla costruzione delle grandi opere pubbliche, che, spesso, incontrano una cospicua disapprovazione attiva tra la popolazione, a causa del loro impatto sul territorio. A riguardo, in questa sede non può che ribadirsi come la piena e assoluta salvaguardia del diritto di critica e protesta, anche attiva, ne presupponga la necessaria natura pacifica, evitando degenerazioni che sfocino in gratuiti atti di violenza o minaccia contro chi è chiamato a presiedere, attraverso un corretto esercizio delle proprie funzioni, all'ordine pubblico.

4. NUOVA FATTISPECIE DI LESIONI A UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA O DI PUBBLICA SICUREZZA NELL'ADEMPIMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

L'art. 20 del d.d.l. si propone di modificare l'**art. 583-quater c.p.**, "Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali", sostituendo il primo comma di tale norma con la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di

[6] La lett. c), inserita nel corso dell'esame alla Camera, aggiunge un comma all'art. 339 c.p. in materia di circostanze aggravanti dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale e violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti. L'art. 339 c.p. nel testo attualmente vigente prevede, al primo comma, che le pene per i predetti delitti siano aumentate se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. Il secondo comma prevede che qualora il fatto sia commesso da più di cinque persone riunite mediante l'uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, o da più di dieci persone, pur senza armi, si applichi la pena della reclusione da 3 a 15 anni, ovvero da 2 a 8 anni nell'ipotesi di cui all'art. 336, secondo comma. Il terzo comma prevede che l'aggravante di cui al secondo comma si applichi anche nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. La disposizione in commento prevede l'introduzione di un'ulteriore circostanza aggravante. Si tratta, pertanto, di una circostanza aggravante a effetto comune, con aumento della pena fino a un terzo (art. 64, primo comma, c.p.).

polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni, punita con la medesima pena già stabilita nel testo previgente della reclusione da 2 a 5 anni nel caso di lesioni semplici; da 4 a 10 anni nel caso di lesioni gravi e da 8 a 16 anni nel caso di lesioni gravissime⁷. Pertanto, la disposizione in esame generalizza a tutti gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni l'ambito di applicazione della citata disposizione, che, nella versione attualmente vigente, è circoscritta alle lesioni personali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Inoltre, viene introdotta anche una specifica sanzione (da 2 a 5 anni) per le lesioni semplici, attualmente rientranti nella disposizione generale di cui all'art. 582 c.p. Non viene, invece, toccato il secondo comma del medesimo articolo, che punisce con la reclusione da 2 a 5 anni le lesioni personali semplici e con le pene previste dal primo comma le lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

5. MODIFICHE AL REATO DI DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI.

Inoltre, l'articolo 24 introduce modifiche all'articolo 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Più nel dettaglio, il comma 1 lettera a) della disposizione in esame, intervenendo sul secondo comma dell'articolo 639 c.p., prevede che ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di "ledere l'onore, il prestigio o il decoro" dell'istituzione alla quale appartengono, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro. Viene, quindi, introdotta una tutela rafforzata ed un corrispettivo aggravamento sanzionatorio, rispetto all'ipotesi disciplinata dallo stesso secondo comma, relativa al deturpamento ed imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati, nella quale si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1.000 euro.

La lettera b) della disposizione in esame interviene in tema di recidiva, introducendo al terzo comma dell'articolo 639 c.p. la previsione per cui, nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro. Nei casi di recidiva riguardante le ipotesi previste dal primo e dal secondo periodo del secondo comma si applica, invece, la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

6. UTILIZZO DELLA BODYCAM.

Le altre novità rilevanti del "pacchetto sicurezza" attinenti ai pubblici ufficiali riguardano in concreto lo *sta-*

[7] Il quale, nel testo attualmente vigente, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi e con la reclusione da 8 a 16 anni le lesioni gravissime cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

tus trattamentale degli Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza.

In specie, l'**articolo 21 del d.d.l.** nel primo comma autorizza **le Forze di polizia ad utilizzare discrezionalmente dispositivi di videosorveglianza indossabili (cd. *bodycam*) nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno**, mentre il secondo comma ne rende **possibile l'utilizzo nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale**. Tale disposizione è doppiata dalla previsione di appositi stanziamenti per assicurare l'effettiva dotazione dei suddetti strumenti alle Forze dell'ordine.

Considerata la natura sensibile dei dati che verrebbero così acquisiti, la normativa in esame va necessariamente coordinata con le disposizioni del d.lgs. 51/2018 in materia di protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati. Invero, sul punto, ossia sull'utilizzo delle cd. *bodycam* da parte delle forze di Polizia, allo scopo di documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni, si è già espresso in passato il Garante per la privacy, rendendo due pareri (nn. 290 e 291 del 22 luglio 2021), di fatto dando il via libera a tale sistema di raccolta di audio, video e foto delle persone riprese, data, ora della registrazione e coordinate Gps e conseguente messa a disposizione degli stessi, attraverso diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento. Nei predetti pareri il Garante ha, però, indicato alcune condizioni necessarie al fine di conformare tali procedure alle normative in materia privacy: in particolare, l'attivazione delle videocamere indossabili in uso al personale dei reparti mobili incaricato solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico o di fatti di reato e l'esclusione di una registrazione continua delle immagini e di episodi non critici, ossia non rispondenti ad un'esigenza documentativa. Il Garante ha ritenuto, poi, ragionevole fissare un periodo circoscritto - pari a sei mesi - di conservazione dei dati, prevedendo al suo scadere la loro cancellazione automatica. Quanto ad aspetti formali, il Garante ha poi sottolineato che, in relazioni a tali sistemi, è necessaria la consultazione preventiva del Garante perché ricorre uno dei casi elencati dall'articolo 24 del d.lgs. 51/2018 e, precisamente, quello relativo a rischi molto elevati per le persone riprese (discriminazione, sostituzione d'identità, pregiudizio per la reputazione, ingiusta privazione di diritti e libertà, estremamente probabili i trattamenti di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l'orientamento sessuale dei partecipanti mediante utilizzo delle *bodycam* nel corso di manifestazioni pubbliche). Ebbene, in conformità a tali indicazioni e, pertanto, nel rispetto della normativa posta a tutela della riservatezza, si ritiene che l'introduzione di dispositivi di questo tipo possa rappresentare una novità vantaggiosa per i Pubblici Ufficiali, in quanto oltre a fornire un mezzo di rapida ed immediata geolocalizzazione e soccorso degli operatori in eventuali contesti critici, rappresenta uno strumento di loro garanzia, mettendo a loro disposizione la possibilità di documentare puntualmente le loro operazioni, utile a tutelarli dalle denunce strumentali per condotte illecite spesso avanzate dagli stessi soggetti attivi di resistenze o violenze, i quali, nell'esperienza processuale, possono giungere

persino ad atti di autolesionismo a fini di vendetta e ritorsione⁸. Costituisce al contempo anche uno strumento per l'identificazione e l'attribuzione di specifiche condotte a soggetti facinorosi nell'ambito di pubbliche manifestazioni.

In un'ottica di analisi circa l'efficacia di tale strumentazione potrebbe risultare utile guardare all'esperienza di altri Paesi del mondo, dove il suo utilizzo si colloca in uno stadio ben più avanzato ed esteso. In particolare, rileva l'esperienza statunitense, la quale sembrerebbe confermare la sua utilità o comunque non indicare particolari contro-indicazioni nel loro impiego.

7. COPERTURA DELLE SPESE LEGALI.

L'art. 22 del d.d.l. (rubricato "Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") - introdotto nel corso della prima lettura in Camera - prevede il riconoscimento, a partire dall'anno 2024, di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute, avvalendosi di un professionista di fiducia, da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, che risultano indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio da loro svolto. Inoltre, possono accedere al beneficio anche il coniuge, il convivente di fatto e i figli del dipendente deceduto. Tale beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento e viene fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario. Sono comunque previsti alcuni casi di esclusione della rivalsa con riferimento alle somme anticipate.

La disposizione in esame mantiene comunque fermo quanto stabilito dall'art. 32 della legge n. 152 del 1975, il quale attribuisce al Ministero dell'interno (salvo rivalsa in caso di responsabilità con dolo) le spese legali quando ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, o i militari in servizio di pubblica sicurezza, optino per un professionista di fiducia (in luogo dell'Avvocatura dello Stato) nei procedimenti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica e dall'art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 (convertito dalla legge n. 135 del 1997) concernente il rimborso delle spese di patrocinio legale a fronte delle spese relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali, per fatti inerenti al servizio e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. Inoltre, la disciplina in esame si applicherebbe anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni sopra illustrate, secondo quanto previsto dal comma 3. La disposizione in esame richiama esplicitamente le forze di polizia, appartenenti ad ordinamento civile o militare, di cui all'art. 16 della legge n. 121 del 1981.

[8] Così come rappresenta uno strumento anche a tutela dei cittadini dinanzi a possibili casi di abuso da parte degli operatori, fungendo, quindi, anche da possibile deterrente. Un ulteriore aspetto su cui si è chiamati a riflettere è quello della discrezionalità di utilizzo di tali apparati la cui accensione è ancora rimessa agli utilizzatori.

Tale articolo 16 annovera tra le Forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le disposizioni applicabili, sono altresì Forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Per quanto concerne il riferimento ai “conviventi di fatto”, la disposizione in esame richiama esplicitamente l'art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, il quale definisce come tali “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.

Il comma 2 stabilisce che non si procede alla rivalsa delle somme anticipate quando:

- le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione;
- sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) in sede di udienza preliminare;
- sia stata emessa sentenza di proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.);
- sia stata emessa sentenza di proscioglimento in caso immediata declaratoria di non punibilità (art. 129 c.p.p.), in caso di sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.), assoluzione (nei casi di cui all'art. 530 c.p.p. commi 2 e 3), e in caso di dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.), anche se la sentenza è intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.

A ben guardare, dunque, l'istituto che si vuole introdurre costituisce una sorta di gratuito patrocinio non subordinato a limiti di reddito ma condizionato ad un esito processuale che escluda la responsabilità dolosa del beneficiario. Emergono due evidenti limitazioni: la prima sull'entità del contributo, che, come visto, viene limitato a 10.000 euro per fase e la seconda costituita dalla sua applicazione ad un pubblico ufficiale in possesso della qualifica di **ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o vigili del fuoco, di fatto non estendendola a qualsiasi pubblico ufficiale che potrebbe trovarsi in un'aula processuale. Non sembrano essere richiesti - o comunque non ne viene data indicazione - particolari presupposti di ammissione né specifiche procedure, per cui rimane l'incertezza sulle modalità con cui il contributo verrà accordato (al legale o al beneficiario con necessità o meno di quest'ultimo di anticipare comunque le somme dovute) e sull'organo competente a concederlo nonché sulle concrete modalità per l'eventuale “rivalsa”.**

Gli interventi di natura sostanziale previsti dal “pacchetto sicurezza” più sopra esaminati⁹ sono stati da più parti giudicati in chiave critica.

Da un lato si è ritenuto che gli stessi si ridurrebbero ad una moltiplicazione delle fattispecie di reato, accompagnata da un acritico aggravamento delle pene, in senso contrario al principio costituzionale di proporzionalità e, soprattutto, secondo paradigmi tipici del populismo giustizialista e del diritto penale simbolico, funzionale al solo consenso politico, facendo leva su un sentimento di insicurezza a sua volta strumentalmente diffuso nella collettività. Dall’altro, si è osservato che l’aumento delle fattispecie di reato e soprattutto della misura delle pene, per diffusa esperienza ultradecennale di politica criminale, non corrisponde ad un proporzionato effetto deterrente, tale da condurre ad un calo effettivo della cifra dei reati commessi.

Sul punto è, tuttavia, doveroso osservare come le polemiche per cui gli aumenti di pena in questione non costituirebbero altro che un mezzo per alimentare vane illusioni connesse ad una crescente domanda di punizione, incrementante irrazionalmente un sistema carcerocentrico, siano in realtà ampiamente smussate dall’introduzione da parte della legge Cartabia di pene sostitutive di quelle detentive, assai efficaci proprio nell’ottica della futura prevenzione e rieducazione, comportando anche un rafforzamento delle strutture pubbliche quali l’UEPE, destinate a tali attività, sicuramente di notevole importanza per ridurre a priori rischi di recidiva e di commissione di nuovi reati.

D’altro canto, è indubbio che le proposte normative di natura penalistica sostanziale contenute nel d.d.l. in esame rispondono ad un chiaro intento di valorizzare le figure dei pubblici ufficiali specificamente impegnati nel mantenimento della sicurezza pubblica e nello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria a servizio

[9] Ai quali si aggiunge l’inasprimento delle sanzioni amministrative previste per l’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale previste dall’articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo. Il comma 1, lettera a), numero 1), nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo 192 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro (attualmente, è da 87 a 344 euro). Al comma 1, lettera a), numero 2), nel caso di inosservanza dell’invito a fermarsi di cui all’articolo 192, comma 1, viene prevista, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 600 (a fronte della medesima sanzione pecuniaria sopra indicata). Si prevede altresì che, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, si applichi anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese. Invece, al comma 1, lettera a), numero 3), per l’inosservanza delle previsioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 192 si prevede, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000. In questa ipotesi, oggettivamente più grave delle precedenti, si stabilisce che all’accertamento della violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. Con il comma 1, lettera b), invece, viene ritoccata la tabella dei punteggi prevista dall’articolo 126-bis dello stesso codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità delle stesse. In particolare, per le violazioni di cui al comma 6 sono comminati 3 punti di sanzioni; per le violazioni di cui al comma 6-bis, primo periodo, sono comminati 5 punti; per il comma 6-bis, secondo periodo, vengono comminati 10 punti di sanzione; per le violazioni di cui al comma 7, infine, 10 punti di sanzione.

dello Stato e a difesa e tutela dei cittadini. Se a tali contenuti si associano altri interventi più immediatamente attinenti alle tutele processuali ed assicurative nonché alle condizioni retributive, il giudizio complessivo sull'intervento normativo nei riguardi dei pubblici ufficiali non può certamente considerarsi meramente simbolico o "di facciata", assumendo invece la natura di un rimodellamento in senso rafforzativo e garantista dell'intero *status* giuridico dei pubblici ufficiali.

INVIO CONTRIBUTI

Al seguente indirizzo:

www.rivistaildirittovivente.it/invia-il-tuo-contributo.htm

è possibile inviare il tuo contributo che sarà esaminato dal Comitato di redazione che provvederà a contattarti in caso di pubblicazione.

02.2025

rivistaildirittovivente.it